



SINDACO

ORDINANZA

OGGETTO: Manifestazione pubblica "Avanti Bersagliera 2022/2023" del 01/06/2023 in Piazza della Concordia.
Divieto di vendita per asporto, abbandono e consumo bevande alcoliche e super alcoliche.
Divieto di vendita per asporto, consumo e abbandono di tutte le bevande con bottiglie, bicchieri o contenitori in vetro ovvero lattine in alluminio.
Dalle ore 14.00 del 01/06/2023 alle ore 04.00 del 02/06/2023.

IL SINDACO

- PREMESSO** che con l'Ordinanza sindacale n. 0141636 del 24/05/2022,
- si è provveduto a regolamentare la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ed assimilabili, sull'intero territorio cittadino;
- che, nello specifico, è stato disciplinato il regolare conferimento dei rifiuti in vetro, individuati in: bicchieri, biglie in vetro, bottiglie, contenitori per alimenti, cristalli, fiale, lastre, vasi, flaconi;
- che, nella fattispecie, è stato normato il corretto conferimento dei rifiuti di plastica, acciaio e alluminio;
- che sono state stabilite, inoltre, le modalità di conferimento consentite;
- PREMESSO** che con l'Ordinanza n. 0137661/2021 del 23/07/2021 integrata dall'Ordinanza n. 295066 del 24/11/2022, sono stati vietati sul territorio comunale le condotte considerate pregiudizievoli per il decoro urbano, la salubrità pubblica e privata, nonché per la pubblica e privata incolumità;
- VISTO** che per il giorno 01/06/2023, è prevista una notevole affluenza di pubblico in Piazza della Concordia, per la manifestazione pubblica "Avanti Bersagliera 2022-2023" organizzata dall' U.S. Salernitana 1919, per festeggiare la permanenza nella serie A del campionato di calcio della prima squadra;
- CONSIDERATA** la presenza di esercizi pubblici ed attività commerciali, nelle zone adiacenti l'area individuata quale luogo della manifestazione, ovvero Piazza della Concordia;

U
COMUNE DI SALERNO Comune di Salerno Protocollo N.0117551/2023 del 31/05/2023



SINDACO

- VALUTATA** la possibilità di un grave turbamento della quiete urbana, nonché di un reale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- RITENUTA** la necessità di garantire lo svolgimento in sicurezza della suddetta gara attraverso l'adozione delle misure necessarie per la tutela della cittadinanza, la salvaguardia della sicurezza urbana, l'incolumità pubblica e privata, nonché il decoro urbano e quindi di contrastare efficacemente nascenti o reiterati episodi di violenza;
- RITENUTA** la necessità di fornire alle Forze di Polizia impegnate sul territorio nuovi e più efficaci strumenti di lavoro;
- VISTO** l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con Legge 24.07.2008, n. 125;
- VISTO** l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- VISTO** l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 così come modificato dall'articolo 6 bis della Legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale n. 207 del 19.07.2021, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione alle Ordinanze Sindacali e Regolamenti Comunali;

ORDINA

1. è vietata, lungo le arterie e nell'area ricompresa tra la Via G. Santoro, Corso G. Garibaldi (tratto Via G. Santoro-Via A. De Felice), Via A. De Felice (tratto Corso G. Garibaldi-Lungomare Trieste), Via Lungomare Trieste (compresi i Viali - tratto Piazza della Concordia-Via A. De Felice), Molo Masuccio Salernitano, Via Lungomare Tafuri (tratto Piazza della Concordia-Via G. Santoro):
 - la vendita per asporto di bevande alcoliche e super alcoliche;
 - la vendita per asporto, consumo e abbandono di tutte le bevande in bottiglie, bicchieri o contenitori in vetro ovvero lattine in alluminio, effettuata da: esercizi pubblici, commerciali, attività artigianali autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato di vendita al dettaglio compresi i distributori automatici e in forma ambulante.
2. è vietata, lungo le arterie e nell'area ricompresa tra la Via G. Santoro, Corso G. Garibaldi (tratto Via G. Santoro-Via A. De Felice), Via A. De Felice (tratto Corso G. Garibaldi-Lungomare Trieste), Via Lungomare Trieste (compresi i Viali - tratto Piazza della Concordia-Via A. De Felice), Molo Masuccio Salernitano, Via Lungomare Tafuri (tratto Piazza della Concordia-Via G.



SINDACO

Santoro) la consumazione su pertinenze esterne, su suolo pubblico ovvero privato ma aperto al pubblico o comunque confluyente su suolo pubblico, di: bevande alcoliche e super alcoliche, **fatta eccezione dell'ordinario servizio ai tavoli per la clientela;**

Divieto di consumo e abbandono di tutte le bevande in bottiglie, bicchieri o contenitori in vetro ovvero lattine in alluminio, **fatta eccezione dell'ordinario servizio ai tavoli per la clientela;**

3. è vietato, lungo le arterie e nell'area ricompresa tra la Via G. Santoro, Corso G. Garibaldi (tratto Via G. Santoro-Via A. De Felice), Via A. De Felice (tratto Corso G. Garibaldi-Lungomare Trieste), Via Lungomare Trieste (compresi i Viali - tratto Piazza della Concordia-Via A. De Felice), Molo Masuccio Salernitano, Via Lungomare Tafuri (tratto Piazza della Concordia-Via G. Santoro), abbandonare in modo incontrollato rifiuti.
4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 così come modificato dall'articolo 6 bis della Legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92; visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 nonché la summenzionata deliberazione di Giunta Municipale n. 207 del 19.07.2021, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione alle Ordinanze Sindacali e Regolamenti Comunali, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di euro 500,00 (euro cinquecento), ai sensi dell'articolo 3 dell'Ordinanza n. 0137661/2021 del 23/07/2021, in quanto comportamento che pregiudica il decoro dei luoghi pubblici nonché la pubblica e privata incolumità. Il trasgressore ha facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.
5. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente Ordinanza, viene preventivamente comunicata al Prefetto, resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

M A N D A

per l'esecuzione, alla Polizia Municipale, alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di Salerno e a chiunque altro spetti il compito di far osservare la presente Ordinanza.



SINDACO

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Salerno, 30.05.2023

IL SINDACO
Arch. Vincenzo Napoli